

**Causa C-279/23**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di deposito:**

28 aprile 2023

**Giudice del rinvio:**

Sąd Rejonowy Katowice – Zachód w Katowicach (Polonia)

**Data della decisione di rinvio:**

7 marzo 2023

**Attore:**

Skarb Państwa - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w K.

**Convenuto:**

Z. sp.j.

---

VERSIONE ANONIMA

(OMISSIS)

**ORDINANZA**

7 marzo 2023

Sąd Rejonowy Katowice - Zachód w Katowicach, II Wydział Cywilny (Tribunale circondariale di Katowice – Katowice Ovest, II Sezione civile, Polonia)  
(OMISSIS)

(OMISSIS)

dopo aver esaminato, il 7 marzo 2023, in Katowice

(OMISSIS)

la causa promossa su domanda dello Skarb Państwa (Erario, Polonia) rappresentato dal Dyrektor Okręgowy Urzędu Miar (Direttore dell'ufficio distrettuale delle misure) di K.

contro Z. spółka jawna, con sede in C.

avente ad oggetto il pagamento di determinate somme

**così decide:**

1. si sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale:

Se l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, osti a una disciplina nazionale ai sensi della quale un organo giurisdizionale può rigettare una domanda di condanna al pagamento del risarcimento delle spese di recupero, di cui alla norma in questione, per il fatto che il ritardo del debitore nel pagamento non era rilevante o che l'importo del debito, in relazione al quale il debitore era in ritardo con i pagamenti, era esiguo.

2. (OMISSIS) si sospende il presente procedimento fino alla risposta alla questione pregiudiziale.

**MOTIVAZIONE**

**I. Giudice del rinvio**

- 1 (OMISSIS) [motivazione della competenza del giudice del rinvio a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale]
- 2 Il giudice del rinvio è, pertanto, un organo giurisdizionale competente a presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, seconda frase, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**II. Contenuto delle disposizioni nazionali che trovano applicazione nella presente causa**

- 3 La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, (OMISSIS) (in prosieguo: la «direttiva 2011/7/UE») è stata recepita nell'ordinamento giuridico polacco mediante la ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (OMISSIS) (legge dell'8 marzo 2013 in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, Polonia; in prosieguo: la «legge in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali»).
- 4 La legge in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali stabilisce quanto segue:

5 Articolo 2.

Le disposizioni della presente legge si applicano alle transazioni commerciali nelle quali le parti sono esclusivamente:

- 1) gli imprenditori ai sensi delle norme della ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców [legge del 6 marzo 2018, relativa al diritto commerciale, Polonia] (OMISSIS);
- 2) i soggetti che svolgono un'attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della legge relativa al diritto commerciale;
- 3) i soggetti di cui agli articoli 4, 5, paragrafo 1, e 6, della ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych [legge dell'11 settembre 2019, relativa agli appalti pubblici, Polonia] (OMISSIS);
- 4) le persone che svolgono una libera professione;
- 5) le filiali e gli uffici di rappresentanza di imprese straniere;
- 7) le imprese con sede in Stati membri dell'Unione europea, in Stati membri dell'Accordo europeo di libero scambio (EFTA) che siano parti dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, o nella Confederazione svizzera.

6 Articolo 4.

Ai sensi della presente legge si intende per:

- 1) transazione commerciale - contratto avente ad oggetto la fornitura di merci o la prestazione di servizi a titolo oneroso, che le parti di cui all'articolo 2 concludono in relazione all'attività economica;
  - 1a) prestazione pecuniaria – corrispettivo per la consegna di beni o la prestazione di servizi;
  - 2) soggetto pubblico – soggetto di cui all'articolo 4 della legge dell'11 settembre 2019, relativa agli appalti pubblici;

7 Articolo 6.

1. Se le parti di una transazione commerciale non hanno stabilito nel contratto un termine per il pagamento, al creditore spettano, senza che sia necessaria la messa in mora, gli interessi legali di mora applicabili alle transazioni commerciali decorsi 30 giorni dalla data di esecuzione della sua prestazione fino al saldo. Nel caso previsto all'articolo 9, paragrafo 1, la scadenza del termine di 30 giorni si calcola a partire dalla data del collaudo.

8 Articolo 7.

1. Nelle transazioni commerciali, ad eccezione delle transazioni in cui il debitore sia una pubblica amministrazione, al creditore, senza che sia necessaria la messa in mora, spettano gli interessi legali di mora applicabili alle transazioni commerciali, salvo che le parti abbiano previsto interessi maggiori, per il periodo decorrente dalla data dell'esigibilità della prestazione pecuniaria fino al saldo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il creditore ha adempiuto la sua prestazione;
- 2) il creditore non ha ricevuto il pagamento nel termine previsto nel contratto.

9 Articolo 8.

1. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione al creditore, senza che sia necessaria la messa in mora, spettano gli interessi legali di mora applicabili alle transazioni commerciali, per il periodo decorrente dalla data dell'esigibilità della prestazione pecuniaria fino al saldo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il creditore ha adempiuto la sua prestazione;
- 2) il creditore non ha ricevuto il pagamento nel termine previsto nel contratto.

10 Articolo 10.

1. Al creditore, dal giorno in cui gli interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 8, paragrafo 1, diventano esigibili spetta, senza che sia necessaria la messa in mora, il diritto al risarcimento dei costi per il recupero del credito, di importo equivalente alla somma di:

- 1) 40 euro – quando l'ammontare del credito pecuniario non è maggiore di 5 000 zloty polacchi (PLN);
- 2) 70 euro – quando l'ammontare del credito è maggiore di PLN 5 000 ma minore di PLN 50 000;
- 3) 100 euro – quando l'ammontare del credito è pari o maggiore di PLN 50 000.

1a. L'equivalente dell'importo del risarcimento di cui al paragrafo 1 è determinato applicando il tasso medio di cambio dell'euro pubblicato dal Narodowy Bank Polski (Banca Nazionale di Polonia) l'ultimo giorno lavorativo del mese antecedente al mese in cui il credito è diventato esigibile.

2. Oltre all'importo di cui al paragrafo 1, al creditore spetta anche il diritto al rimborso dei costi, per un ammontare ragionevole, sostenuti per il recupero del credito che eccedono tale importo.

11 L'ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (legge del 23 aprile 1994, che promulga il codice civile, Polonia; in prosieguo: il «c.c.») (OMISSIS) stabilisce quanto segue:

12 Articolo 5

Un diritto non può essere esercitato in modo contrario al suo scopo sociale ed economico o ai principi di convivenza sociale. Tale azione od omissione dell'avente diritto non costituisce esercizio del diritto e non è meritevole di tutela.

### III. Fatti

13 La parti nella controversia davanti al giudice del rinvio sono le seguenti.

14 L'attore: lo Skarb Państwa (Erario), rappresentato dal Direttore dell'ufficio distrettuale dei pesi e delle misure di K. L'attore è un soggetto ai sensi dell'articolo 2, punto 3, della legge in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali. Il giudice del rinvio chiarisce che l'attore nella causa in esame è «l'Erario» che è rappresentato dal «Direttore dell'ufficio distrettuale dei pesi e delle misure di K.» (OMISSIS) [riferimenti relativi alla personalità e alla capacità giuridica dell'attore].

15 L'ufficio distrettuale dei pesi e delle misure di K., nell'ambito della propria attività, fornisce servizi di taratura per strumenti di misurazione.

16 Il convenuto: Z. spółka jawna, con sede in C. Il convenuto è una società di persone e un imprenditore ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della legge in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali. Nell'ambito della propria attività economica, il convenuto utilizza regolarmente i servizi forniti dall'attore.

17 L'attore chiedeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'equivalente in zloty polacchi di 80 euro, oltre agli interessi previsti dalla legge polacca. L'attore precisava di aver chiesto l'equivalente di due risarcimenti delle spese di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 1, punto 1, della legge in materia di lotta contro i ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali, pari a 40 euro ciascuno. Il credito era scaturito dal fatto che il convenuto aveva ritardato per due volte il pagamento del corrispettivo dovuto all'attore per i servizi forniti. Il convenuto aveva ritardato di 20 giorni il pagamento di PLN 246 (circa 55 euro) e di 5 giorni il pagamento di PLN 369 (circa 80 euro).

18 Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda, sottolineando che il ritardo del debitore nel pagamento non era rilevante e che l'importo del credito, in relazione al quale il debitore era in ritardo con i pagamenti, era esiguo. Egli eccepiva che in passato, per almeno 39 volte, aveva ritardato il pagamento del corrispettivo per i servizi resi dall'attore (OMISSIS) [riferimenti alla struttura organizzativa dell'attore]. In relazione a tali ritardi, l'attore aveva citato più volte in giudizio il

convenuto per ottenere il risarcimento delle spese di recupero ma gli organi giurisdizionali ogni volta avevano respinto tali domande in ragione del fatto che il ritardo del debitore nei pagamenti non era rilevante o in ragione del fatto che l'importo del credito, in relazione al quale il debitore era in ritardo con i pagamenti, era esiguo.

- 19 Nonostante almeno 39 ritardi nei pagamenti, l'attore non era mai riuscito a ottenere dal convenuto un risarcimento delle spese di recupero.

#### **IV. Rapporto tra le disposizioni del diritto dell'Unione europea e le norme nazionali applicabili nel procedimento principale**

- 20 La direttiva 2011/7/UE prevede che gli Stati membri siano obbligati ad assicurare al creditore il diritto ad ottenere dal debitore, come minimo, un importo forfettario di EUR 40 (in prosieguo: il «risarcimento») nel caso in cui gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali:

- a) nelle quali il creditore e il debitore sono un'impresa;
- b) nelle quali il creditore sia un'impresa mentre il debitore sia un'amministrazione pubblica.

- 21 La legge polacca prevede, invece, che il creditore ha diritto ad ottenere dal debitore un risarcimento delle spese di recupero per un importo compreso tra i EUR 40 e i 100, nel caso in cui gli interessi di mora diventino esigibili in transazioni commerciali:

- a) nelle quali il creditore e il debitore sono un'impresa;
- b) nelle quali il creditore è un'impresa mentre il debitore è un'amministrazione pubblica;
- c) nelle quali il creditore è un'amministrazione pubblica mentre il debitore è un'impresa.

- 22 La legge polacca estende quindi il diritto al risarcimento alla situazione descritta alla lettera c). I fatti del presente caso corrispondono esattamente alla situazione di cui alla lettera c). Ciò non significa, tuttavia, che la direttiva 2011/7/UE non sia applicabile e che il caso non abbia alcun collegamento con il diritto europeo. Il giudice del rinvio osserva che l'intenzione del legislatore polacco era quella di far ottenere un risarcimento esattamente alle stesse condizioni, indipendentemente dal fatto che si verifichi un'ipotesi di cui alla lettera a), b) o c). Ciò significa che, al fine di valutare se nell'ipotesi c) il giudice del rinvio possa respingere una domanda di pagamento del risarcimento per il fatto che il ritardo del debitore nel pagamento non è rilevante o che l'importo del credito, in relazione al quale il debitore è in ritardo con il pagamento, è esiguo, bisogna stabilire se il giudice del rinvio possa respingere tale domanda nelle ipotesi a) o b). Ciò richiede, a sua

volta, un'interpretazione del diritto dell'Unione, poiché le ipotesi a) e b) sono espressamente previste dalla direttiva 2011/7/UE.

- 23 Occorre rilevare che la Corte di giustizia dell'Unione europea si è ripetutamente dichiarata competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell'Unione, in ipotesi in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori della sfera di applicazione diretta del diritto dell'Unione, ma nelle quali le suddette disposizioni erano state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si uniformava, per le soluzioni date a fattispecie puramente interne, a quelle adottate dal diritto dell'Unione. Infatti, in simili casi vi è un sicuro interesse dell'Unione a che, per evitare future divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell'Unione ricevano un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (ad esempio, sentenze: Allianz Hungaria Biztosító e a., C-32/11, EU:C:2013:160, punto 20; FNV Kunsten Informatie en Media, C-413/13, EU:C:2014:2411, punto 18; Maxima Latvija, C-345/14, EU:C:2015:784, punto 12).

#### **V. Motivi per cui il giudice del rinvio nutre dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea**

- 24 Costituisce una prassi giurisprudenziale consolidata degli organi giurisdizionali polacchi quella di respingere le domande di pagamento del risarcimento in ragione del fatto che il ritardo del debitore nel pagamento non sia rilevante o che l'importo del credito, in relazione al quale il debitore è in ritardo con i pagamenti, sia esiguo. La base per il rigetto della domanda in ognuno dei casi era costituita dall'articolo 5 c.c., il cui contenuto è stato precedentemente citato. Gli organi giurisdizionali polacchi ritengono infatti che la richiesta di pagamento di un risarcimento in tali situazioni è «contrario ai principi di convivenza sociale» (termine giuridico polacco con un significato simile ai termini «immorale», «riprovevole», «contrario al buon costume»).
- 25 L'avvio della suddetta prassi giurisprudenziale si fonda su un'unica frase contenuta nella motivazione della decisione del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) dell'11 dicembre 2015 (OMISSIS), in cui detto giudice ha stabilito che gli organi giurisdizionali in ogni causa dovrebbero valutare se il creditore, nel richiedere il pagamento del risarcimento, non agisca in modo contrario ai principi di convivenza sociale.
- 26 Sebbene la prassi giurisprudenziale degli organi giurisdizionali sul punto sia talvolta divergente, dall'analisi della giurisprudenza svolta dal giudice del rinvio emerge che gli organi giurisdizionali polacchi generalmente considerano irrilevante l'importo di un credito, in relazione al quale il debitore è in ritardo con i pagamenti, che non superi l'equivalente in zloty polacchi di EUR 100 - 300. Allo stesso tempo, gli organi giurisdizionali polacchi considerano che un ritardo nel pagamento di un credito non sia rilevante se non supera le 2/6 settimane. Al

contempo, non è necessario che entrambe le condizioni di «contrasto con i principi di convivenza sociale» si verifichino congiuntamente. Anche se l'importo del credito, in relazione al quale il debitore è in ritardo con i pagamenti, è rilevante ma il ritardo è minimo, gli organi giurisdizionali polacchi di solito respingono le domande di condanna al pagamento del risarcimento. Allo stesso modo, anche se il ritardo è rilevante ma l'importo è esiguo, gli organi giurisdizionali polacchi sono soliti respingere anche tali domande.

- 27 La prassi giurisprudenziale degli organi giurisdizionali polacchi descritta dal giudice del rinvio è perfettamente illustrata dalla storia delle controversie tra i soggetti che sono rispettivamente l'attore e il convenuto nella presente causa, precedentemente descritta. Il convenuto aveva ritardato il pagamento del corrispettivo dovuto all'attore in almeno 39 occasioni, ma nonostante ciò gli organi giurisdizionali polacchi non lo avevano mai condannato al pagamento di un risarcimento in favore dell'attore.
- 28 Nell'esaminare il caso in questione, il giudice del rinvio ha espresso dubbi sulla compatibilità con la direttiva 2011/7/UE di una normativa nazionale, che consente il rigetto di una domanda di risarcimento per i motivi suesposti.
- 29 Il dubbio del giudice del rinvio sorge per le sei ragioni seguenti.
- 30 In primo luogo, la direttiva 2011/7/UE non prevede alcuna eccezione al principio in base al quale il creditore deve essere risarcito se il debitore è in ritardo. Tali eccezioni sono previste solo dal diritto nazionale. Inoltre, queste eccezioni non tutelano alcun valore fondamentale che non possa essere conciliato con l'obbligo di pagare un risarcimento. Al contrario, il motivo principale per cui le eccezioni in questione sono state introdotte è la prassi sussistente in Polonia (e probabilmente anche in altri Stati membri), soprattutto nei rapporti commerciali, di pagare piccoli importi dopo la scadenza del termine. Di conseguenza, gli organi giurisprudenziali polacchi sono giunti alla conclusione che un creditore che ignori la consuetudine di accettare brevi ritardi e chieda un risarcimento agisce in contrasto con i principi di convivenza sociale. Tuttavia, la tutela della consuetudine di accettare piccoli ritardi non è, secondo il giudice del rinvio, un valore rilevante che possa giustificare l'introduzione nel diritto nazionale di un'eccezione alla norma chiara, precisa e incondizionata prevista dalla direttiva 2011/7/UE.
- 31 In secondo luogo, le eccezioni al principio secondo il quale al creditore spetta un risarcimento previste dalla legge polacca sono contrarie all'obiettivo della direttiva 2011/7/UE, espresso nel dodicesimo considerando. In tale considerando viene chiarito che è necessario «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi, in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia sempre considerata una clausola o prassi contrattuale gravemente iniqua, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Tale passaggio dovrebbe inoltre includere l'introduzione di disposizioni specifiche sui periodi di pagamento e sul risarcimento dei creditori per le spese sostenute e prevedere, tra l'altro, che l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia

considerata gravemente iniqua». Le eccezioni previste dalla legge polacca e gli obiettivi alla base della loro introduzione sono in contrasto con l'obiettivo delle direttive di creare una «cultura dei pagamenti rapidi». Le eccezioni all'obbligo di pagamento del risarcimento hanno l'effetto non tanto di creare una «cultura dei pagamenti rapidi», quanto di perpetuare una cultura che accetta i ritardi nei pagamenti. Tali eccezioni hanno quindi l'effetto di minare l'efficacia pratica (effet utile) del diritto dell'Unione e, in quanto tali, sono contrarie allo stesso diritto.

- 32 In terzo luogo, le eccezioni all'obbligo di pagamento del risarcimento rendono illusoria la norma prevista nel succitato dodicesimo considerando della direttiva, ai sensi della quale «l'esclusione del diritto al risarcimento dei costi di recupero sia considerata gravemente iniqua». In Polonia gli imprenditori non hanno bisogno di inserire nei contratti clausole che escludano il diritto al risarcimento delle spese di recupero quando il ritardo del debitore nei pagamenti non è rilevante o quando l'importo del credito con il quale il debitore è in ritardo con il pagamento è esiguo, poiché l'esclusione del diritto a tale risarcimento è stata introdotta dalla prassi giurisprudenziale degli organi giurisdizionali polacchi.
- 33 In quarto luogo, secondo il giudice del rinvio, l'obbligo di risarcimento è più rilevante proprio nei casi in cui il ritardo nel pagamento da parte del debitore non è significativo o l'importo del credito, in relazione al quale il debitore è in ritardo con i pagamenti, è esiguo. Nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali polacchi emerge talvolta la tesi che, quando il debito è di piccola entità, ad esempio l'equivalente di 100-300 euro, l'obbligo del debitore di pagare l'equivalente di 40 euro a causa del ritardo nel pagamento sia una sanzione eccessiva. Secondo il giudice del rinvio, è soprattutto in relazione a tali casi che il legislatore europeo ha previsto l'obbligo di risarcimento. Nei casi in cui il ritardo del debitore è notevole o l'importo del credito è elevato, il debitore è tenuto a pagare interessi alti, che spesso ammontano a migliaia o addirittura centinaia di migliaia di euro. In tali situazioni, l'obbligo di pagare un indennizzo di 40 euro non eserciterebbe alcuna pressione sul debitore. Il contrario avviene nelle situazioni in cui il ritardo del debitore nel pagamento non è significativo o in cui l'importo del credito, in relazione al quale il debitore è in ritardo con i pagamenti, è esiguo.
- 34 In quinto luogo, l'obiettivo della direttiva 2011/7/UE è la lotta contro i ritardi di pagamento nel mercato interno (considerando 36 della direttiva 2011/7/UE). Per conseguire tale obiettivo, il legislatore europeo ha previsto norme uniformi di acquisizione da parte dei creditori del diritto al risarcimento. Tuttavia, le norme sull'acquisizione del diritto al risarcimento non sarebbero uniformi, e quindi conformi alle intenzioni degli autori della direttiva, se i singoli Stati membri dovessero introdurre proprie eccezioni all'obbligo di pagare il risarcimento, non desumibili dalla direttiva.
- 35 In sesto luogo, il principio dell'autonomia procedurale è irrilevante ai fini della valutazione della compatibilità con il diritto dell'Unione di una norma di diritto nazionale che consenta il rigetto di una domanda di risarcimento per i motivi

indicati nella questione pregiudiziale. L'articolo 5 c.c., che costituisce la base per il rigetto di tale domanda, è una norma di diritto sostanziale e non procedurale. Gli organi giurisdizionali che respingono una domanda di risarcimento non lo fanno per motivi formali, ma perché, a loro avviso, la domanda non sia fondata nel merito, ossia perché all'attore non spetti del tutto il credito fatto valere.

**VI. Tesi delle parti in merito alla questione pregiudiziale**

36 (OMISSIS) [riferimenti riguardanti la procedura]

**VII. Sospensione del procedimento**

37 (OMISSIS) [riferimenti riguardanti la procedura]

DOCUMENTO DI LAVORO